

DIRETTIVA 98/22/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1998

che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, penultimo comma,

considerando che per attuare in modo efficace le disposizioni sui controlli fitosanitari di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 77/93/CEE, in provenienza da paesi terzi, è necessario fissare condizioni minime uniformi per la loro esecuzione presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione;

considerando che le condizioni minime stabilite per l'esecuzione di tali controlli fitosanitari devono tener conto dei requisiti tecnici applicabili agli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 77/93/CEE preposti ai centri d'ispezione suddetti, nonché delle disposizioni applicabili agli impianti, alle attrezzature e alle apparecchiature necessarie agli organismi suddetti per effettuare i controlli fitosanitari prescritti;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché i controlli fitosanitari di cui all'articolo 12, paragrafo 6, quarto comma, della direttiva 77/93/CEE, su vegetali, prodotti vegetali ed altre

voci elencati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva e provenienti da paesi terzi, che sono eseguiti presso centri d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, soddisfino almeno le condizioni minime fissate nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.